

Regolamento della Commissione Presbiterale Italiana

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23-26 settembre 1991, ha deliberato alcune modifiche al Regolamento della Commissione Presbiterale Italiana, approvato dallo stesso Consiglio nella sessione del 10-13 marzo 1986 (cfr. Notiziario della CEI n. 3 del 26 marzo 1986, pp. 82-85).

Tali modifiche sono state suggerite dal fatto che la Commissione Presbiterale Italiana è chiamata ad eleggere tre rappresentanti del clero e di un revisore dei conti nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

A tale scopo, alla luce della legge 222 del 20 maggio 1985 e ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle norme per il sostentamento del clero, si è ritenuto opportuno modificare gli articoli 5 e 6 del precedente Regolamento tenendo conto che, per la maggiore rappresentatività, sia i membri delle Commissioni Presbiterali Regionali sia quelli della Commissione Presbiterale Italiana debbono tutti essere eletti evitando che vi siano designazioni dirette da parte dei Vescovi.

Per maggiore facilità di consultazione, si ritiene opportuno pubblicare il testo integrale del Regolamento.

Art. 1

La Commissione Presbiterale Italiana (C.P.I.) è un organismo ecclesiale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, che esprime a livello nazionale la comunione e la collaborazione dei Presbiteri con l'Episcopato italiano e con la sua azione pastorale.

Art. 2

La Commissione Presbiterale Italiana collabora con la Conferenza Episcopale Italiana:

- a) nella ricerca, nella individuazione e nell'approfondimento di problemi pastorali di carattere nazionale e, in particolare, di quelli relativi al clero;
- b) nello studio, nella formulazione, nella proposta e nella eventuale attuazione di iniziative e servizi riguardanti le Chiese che sono in Italia.

Art. 3

Gli argomenti da sottoporre allo studio della Commissione Presbiterale Italiana possono essere indicati:

- dalla Presidenza e dalla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana;
- dal Consiglio Direttivo della Commissione stessa;
- da almeno un terzo dei suoi membri.

Art. 4

La Commissione Presbiterale Italiana accoglie rilievi, suggerimenti e proposte da parte delle Commissioni Presbiterali Regionali (C.P.R.) e, a sua volta, offre ad esse contributi di riflessione e indicazioni di proposte operative.

Art. 5

La Commissione Presbiterale Italiana è costituita da:

- a) tre sacerdoti per ciascuna Regione ecclesiastica d'Italia, eletti dalla Commissione Presbiterale Regionale;
- b) sette sacerdoti membri di Istituti di vita consacrata nominati dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori (C.I.S.M.) con attenzione anche alla presenza di membri di Istituti Missionari;
- c) «durante munere», dai rappresentanti del clero italiano nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (I.C.S.C.);
- d) «durante munere», dal Delegato della Commissione Presbiterale Italiana presso il Consiglio delle Commissioni Presbiterali d'Europa (C.C.P.E.).

Art. 6

I membri della Commissione Presbiterale Italiana, che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sessioni decadono dal loro mandato.

A surrogare il membro decaduto provvede la Commissione Presbiterale Regionale ai sensi dell'art. 5/a.

Se si tratta di un sacerdote appartenente a un Istituto di vita consacrata, il nuovo membro sarà designato dalla Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.

Il mandato dei membri subentrati termina allo scadere del quinquennio per il quale la Commissione Presbiterale Italiana è stata nominata.

Art. 7

I membri della Commissione Presbiterale Italiana durano in carica cinque anni e sono rieleggibili soltanto per un secondo quinquennio.

«Durante munere» i sacerdoti, di cui all'art. 5/a, sono membri di diritto delle Commissioni Presbiterali Regionali che li hanno espressi.

Art. 8

L'attività della Commissione Presbiterale Italiana è diretta da un Consiglio Direttivo, costituito da:

- a) un Vescovo Presidente designato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
- b) sei membri eletti dalla Commissione stessa in ragione di due per ogni zona geografica d'Italia, ossia Nord, Centro, Sud;
- c) un Segretario nominato dal Vescovo Presidente tra i membri della Commissione stessa.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo della Commissione Presbiterale Italiana ha il compito di:

- a) preparare l'o.d.g. delle adunanze, sentita la Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana;
- b) scegliere i relatori su determinati argomenti;
- c) curare il coordinamento dei lavori della Commissione;
- d) mantenere i rapporti con altri organismi su piano nazionale e internazionale, previa intesa con la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana;
- e) indicare il moderatore incaricato di dirigere le riunioni della Commissione;
- f) redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 10

Il Segretario notifica le convocazioni del Consiglio Direttivo e della Commissione, cura la redazione dei verbali, la conservazione dell'archivio, le eventuali comunicazioni e i comunicati che potranno essere pubblicati previa autorizzazione della Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 11

La Commissione Presbiterale Italiana si raduna in seduta ordinaria tre volte l'anno.

In seduta straordinaria si riunisce ogni volta che a giudizio del Consiglio Direttivo sia ritenuto opportuno oppure quando un terzo dei membri della Commissione ne faccia richiesta al Presidente.

Art. 12

La Commissione Presbiterale Italiana collabora specialmente con la Commissione Episcopale per il clero.

Art. 13

La Commissione si riferisce per la propria attività alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana e può pubblicare eventuali documenti previa autorizzazione della stessa Presidenza.

Art. 14

La sede della Commissione è in Roma, presso la Conferenza Episcopale Italiana, dove normalmente si tengono le adunanze tanto della Commissione stessa quanto del Consiglio Direttivo.

Art. 15

La Commissione designa i propri rappresentanti a partecipare alle Assemblee Generali della Conferenza Episcopale Italiana quanto ne sia invitata dalla Presidenza stessa.

Analogamente essa procede quando sia invitata ad altre riunioni.

La Commissione presenta per l'approvazione i bilanci preventivi e consuntivi alla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 16

Le spese di funzionamento della Commissione, comprese le spese inerenti la partecipazione ai lavori del Consiglio delle Commissioni Presbiterali di Europa, sono a carico della Conferenza Episcopale Italiana.

Le spese dei viaggi sono a carico delle Conferenze Episcopali Regionali e, pro rata parte, della Conferenza Italiana dei Superiori Maggiori.